SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 136° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

LEGGE 26 ottobre 1995, n. **447.**

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

95G0477

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1995, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

95A6395

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 21:

Profiltubi, società per azioni, in Reggiolo (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1995.

Vincenzo Pilone, società per azioni, in Mondovì: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1995.

Nuova C.G.D. - Centro gestione depositi, società per azioni, in Chiusi Scalo (Siena): Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1995.

Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1995.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. **448.**

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di amministrazione dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

3. Per i dipendenti pubblici e per quelli privati la nomina a commissario straordinario presso le unità sanitarie locali, ovvero presso le aziende ospedaliere determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza o i datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato».

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. La contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *a)*, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge.».

2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie stesse.

5. Nel caso di trattamento delle patologie di cui al comma 4 del presente articolo, i farmaci di cui al medesimo comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto per i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.».

3. All'articolo 123, comma primo, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: «sia conservata copia di tutte le ricette e» sono soppresse.

4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili».

5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1.».

7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: «o che detenga per vendere» sono soppresse.

8. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

Art. 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*9.* Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1995; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*6.* Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*2.* Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

Art. 6.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine: il coniuge, i figli a carico, il convivente *more uxorio*, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui all'articolo 1.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura, non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede:

a) per l'anno 1995, quanto a lire 56 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per il medesimo anno al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e quanto a lire 34 miliardi mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, intendendosi corrispondentemente utilizzata parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b) per l'anno 1996, mediante utilizzo della proiezione iscritta, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, le strutture trasfusionali di diritto privato di cui all'articolo 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, le aziende ed i centri di produzione di emoderivati e di emodiagnostici di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge n. 107 del 1990, gli importatori di sangue umano conservato e dei suoi derivati e di emoderivati di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 107 del 1990, nonché tutte le istituzioni sanitarie private nelle quali si pratica l'attività trasfusionale sono tenuti obbligatoriamente all'assicurazione per la responsabilità civile, prevista all'articolo 2043 del codice civile, per i danni derivanti dalla distribuzione e dalla somministrazione del sangue umano, dei suoi componenti e degli emoderivati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti privati che intervengono nei settori della produzione, della distribuzione e della somministrazione dei vaccini.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 1995, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 8.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalle regioni o dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni che alla data del 1° gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di fissazione delle nuove tariffe applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

2. Le tariffe di cui al citato decreto del Ministro della sanità del 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994, rappresentano il livello massimo da corrispondere ai soggetti erogatori entro il quale le regioni possono stabilire con propria determinazione ed attraverso la negoziazione dei servizi e delle prestazioni, le corrispettive tariffe a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti, di cui all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le regioni, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

4. Le regioni vigilano sulla corretta applicazione del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

6. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

7. Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definite dalle regioni in misura inferiore alle tariffe definite secondo i criteri di cui al presente articolo.

Art. 10.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni.».

Art. 11.

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica nei confronti delle regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio 1995, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le eventuali eccedenze, che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento, restano a carico dei bilanci regionali.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: DINI

95G0491

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. **449**.

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per definire criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. La Commissione di cui al comma 2 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

4. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

Art. 2.

Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL

1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza dei capitali di copertura i maggiori oneri per l'erogazione delle prestazioni previdenziali faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

2. Per le giornate di contribuzione inferiore a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

Art. 4.

Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: DINI

95G0492

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 450.

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per il Gruppo Alitalia

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0493

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 2 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (bilancio dello Stato 1995);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, in corso di registrazione;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 10 luglio 1995;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Del. - relativa al CTS del 10 luglio 1995

Ditte: A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l. Firenze (classificata Grande impresa) - Menarini ricerche sud S.p.a. Pomezia - Roma.

Titolo del progetto: formazione di n. 3 ricercatori per il settore oncologico.

Durata e data di inizio: 3 anni e 2 mesi dall'11 febbraio 1991.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 294.000.000, eleg. L. 165.000.000, totale L. 459.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 054320/67 - Contributo nella spesa: L. 306.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 - Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: Agusta S.p.a. Cascina Costa di Samarate - Varese (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Enhanced Rotor System.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 26 novembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 357.000.000, eleg. L. 9.149.000.000, totale L. 9.506.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058217/46 - Credito agevolato: L. 6.636.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta: Alcatel Italia S.p.a. Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: una nuova architettura di rete Atm integrata per servizi a banda stretta e banda larga.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° luglio 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 13.207.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058028/346 e n. 058027/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 7.263.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 8 anni di cui 3 di preammortamento - Contributo nella spesa: L. 1.981.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Uffıcale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Appel elettronica S.r.l. Torino (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto: integratore di sottosistemi intelligenti diversificati per la Building Automation e per il Computer Integrated Building.

Durata e data di inizio: 4 anni e 8 mesi dal 1° maggio 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 20.000.000, eleg. L. 3.743.000.000, totale L. 3.763.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056582/46 - Credito agevolato: L. 2.445.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta: C.I.F.E. S.p.a. Corsalone di Chiusi della Verna - Arezzo (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto: ottimizzazione delle fasi operative nella lavorazione del filo ramato per saldatura CO2 e del suo impiego nelle applicazioni di utilizzo.

Durata e data di inizio: 3 anni e un mese dal 1° ottobre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 1.037.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 057825/46 - Credito agevolato: L. 674.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: CAT Corsini G. & C. S.p.a. Sasso Marconi - Bologna (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema radiologico multifunzionale con portapaziente mobile in trendelemburg da +90 a —20 gradi.

Durata e data di inizio: 3 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 4.426.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059446/46 - Credito agevolato: L. 2.876.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Enichem S.p.a. Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: caprolattame via trasposizione catalitica.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° gennaio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 11.355.000.000, eleg. L. 657.000.000, totale L. 12.012.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058267/346 e n. 058266/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 7.839.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: ESA elettronica S.r.l. Mariano Comense - Como (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto: nuovi terminali operatore in rete interbus/profibus.

Durata e data di inizio: 3 anni e 10 mesi dal 6 febbraio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.185.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059592/46 - Credito agevolato: L. 710.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca - Contributo nella spesa: L. 710.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Garanzie: Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta: Fiat auto S.p.a. Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: studio e realizzazione di un prototipo di veicolo a propulsione elettrica, partendo da un modello di attuale produzione (Fiat 500).

Durata e data di inizio: 4 anni e 2 mesi dal 1° maggio 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 13.852.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056578/346 e n. 056577/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 9.003.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta: Goriziane S.p.a. Villesse - Gorizia (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto: robotizzazione sistemi di scavo per riabilitazione pipelines.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 5 settembre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 55.000.000, eleg. L. 3.650.000.000, totale L. 3.705.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059217/46 - Credito agevolato: L. 1.203.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca - Contributo nella spesa: L. 1.203.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditte: Industria farmaceutica Serono S.p.a. Roma (classificate grande impresa), Istituto ricerca Cesare Serono S.p.a. Ardea - Roma, Istituto di ricerche biomediche A. Marxer RBM S.p.a. Collcretto Giacosa - Torino.

Titolo del progetto: produzione di gonadotropina corionica umana (hCG) altamente purificata derivante da DNA ricombinante.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° settembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.415.000.000, eleg. L. 12.982.000.000, totale L. 15.397.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058022/346 e n. 058021/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 10.656.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 - Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: Kempro italiana S.r.l. Ariccia - Roma (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di leganti a base acquosa a ridotto impatto ambientale dedicati alla fusione a cera persa.

Durata e data di inizio: 3 anni e 3 mesi dal 1° ottobre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 1.457.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059221/46 - Credito agevolato: L. 947.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l. Albano Laziale - Roma (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto: nuovi farmaci per la cura e la prevenzione delle malattie tromboemboliche.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° gennaio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.503.000.000, eleg. L. 1.705.000.000, totale L. 5.208.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058258/46 - Credito agevolato: L. 3.645.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta: MG S.p.a. Venaria Reale - Torino (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto: realizzazione di utensili diamantati per la lavorazione di materiali litoidi.

Durata e data di inizio: 4 anni e 8 mesi dal 1° novembre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 4.280.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059338/46 - Credito agevolato: L. 2.782.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditte: Sniaricerche S.c.p.a Pisticci - Matera (classificate grande impresa), Nylstar S.p.a. Cesano Maderno - Milano.

Titolo del progetto: sviluppo di nuove fibre tessili poliammidiche prodotte in un solo stadio ad alta velocità e con bassissimi titoli Bava.

Durata e data di inizio: 5 anni e 6 mesi dal 1° luglio 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 12.115.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056871/346 e n. 056870/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 7.874.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 9 anni di cui 3 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 - Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: TXT S.p.a. Milano (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto: formazione di tecnici di ricerca nel settore della progettazione di architetture di software per sistemi distribuiti in tempo reale.

Durata e data di inizio: un anno e 2 mesi dal 16 gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 497.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 057826/67 - Contributo nella spesa: L. 347.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Volta industries S.r.l. Badia a Settimo-Scandicci - Firenze (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: formazione per ricercatori della Volta industries.

Durata e data di inizio: un anno e 9 mesi dal 10 luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 220.000.000, eleg. L. 140.000.000, totale L. 360.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056881/67 - Contributo nella spesa: L. 241.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate, già deliberate, sono così modificate:

052776 Gepin generale per l'informatica S.p.a. Roma Informez informatica per il Mezzogiorno S.p.a. Sistema integrato per la gestione delle produzioni agricole.

Rispetto a quanto deliberato in data 15 dicembre 1990: è autorizzata l'imputazione, a fronte dei maggiori costi sostenuti al Nord, del credito agevolato per L. mil. 467.184 quale quota Nord e L. mil. 534.485 quale quota Sud e del contributo nella spesa per L. mil. 968.393 quale quota Nord e L. mil. 534.485 quale quota Sud, con un minor impegno complessivo sulla quota Sud di L. mil. 851.453. L'IMI procederà alla erogazione del saldo nella sola forma di contributo nella spesa pertinente la quota Nord.

046568 Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a. Milano Nuovi farmaci antiipertensivi.

Rispetto a quanto deliberato in data 25 luglio 1986: variazione durata ricerca di ulteriori 18 mesi (da 7 anni a 8 anni e 6 mesi: 1° luglio 1985 - 31 dicembre 1993) e ammortamento in n. 11 rate semestrali (1° luglio 1994 - 1° luglio 1999).

051124 Laboratori Baldacci S.p.a. Pisa Farmaco anti-epatite B cronica.

Rispetto a quanto deliberato in data 23 luglio 1990 e 22 aprile 1992: variazione durata ricerca di un ulteriore anno (da 5 anni e 6 mesi a 6 anni e 6 mesi: 11 aprile 1988 - 10 ottobre 1994) e ammortamento in n. 10 rate semestrali (1° luglio 1995 - 1° gennaio 2000).

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'IMI ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo.

Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 4.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire 26.706.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1995.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

p. *Il Ministro:* BARABASCHI

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 135

95A6358

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 settembre 1995.

Determinazione per l'anno 1996 della misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale previsto dall'art. 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse ai materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito con l'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per il 1996, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il Ministro della difesa
CORCIONE

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

95A6338

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 settembre 1995.

Autorizzazione ad alcuni uffici sanitari a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere anche ad altri uffici sanitari l'autorizzazione di cui al predetto decreto, in considerazione delle mutate condizioni del traffico internazionale ed al fine di agevolare i viaggiatori che hanno necessità di essere sottoposti a tali vaccinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale, sono i seguenti:

Regione	Località
Piemonte	Alessandria - Azienda USL 20
	Cuneo - Azienda USL 15
	Novara - Azienda USL 13
	Torino - Ufficio sanità aerea
	Torino - Azienda USL 1
	Vercelli - Azienda USL 11

Regione	Località
Valle d'Aosta. . . .	Aosta - Servizio igiene pubblica
Lombardia	Milano - Ufficio sanità aerea Milano - Azienda USL 39 Bergamo - Azienda USL 12 Brescia - Azienda USL 18 Como - Azienda USL 5 Cremona - Azienda USL 23 Mantova - Azienda USL 21 Lecco (Como) - Azienda USL 7 Legnano (Milano) - Azienda USL 34 Pavia - Azienda USL 42 Sondrio - Azienda USL 9 Varese - Ufficio sanità aerea Varese - Azienda USL 1
Bolzano	Bolzano - Ufficio d'igiene e sanità pubblica - USL Centro-Sud
Trento	Trento - Servizio igiene pubblica
Veneto	Padova - Azienda USL 16 Venezia - Ufficio san. mar. e aerea Verona - Azienda USL 20
Friuli Venezia-Giulia	Trieste - Ufficio san. mar. e aerea
Liguria	Genova - Ufficio san. mar. e aerea Genova - Azienda USL 3 genovese Imperia - Ufficio san. marittima Imperia - Azienda USL 1 imperiese La Spezia - Ufficio san. marittima La Spezia - Azienda USL 5 spezzino Savona - Ufficio san. marittima Savona - Azienda USL 2 savonese
Emilia-Romagna . .	Bologna - Ufficio san. aerea Bologna - Azienda USL Bologna Imola (Bologna) - Azienda USL Imola Parma - Azienda USL Parma Piacenza - Azienda USL Piacenza serv. igiene pubblica Ravenna - Ufficio san. mar. e aerea
Toscana	Arezzo - Azienda USL 8 Firenze - Azienda USL 10 Livorno - Ufficio san. marittima Pisa - Ufficio sanità aerea Viareggio (Lucca) - Azienda USL 12
Umbria	Foligno - Azienda USL 3 Perugia - Azienda USL 2 Terni - Azienda USL 5 Conca Ternana
Marche	Ancona - Ufficio san. mar. e aerea S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) - Azienda USL 22
Lazio	Civitavecchia (Roma) - Uff. san. marittima Fiumicino (Roma) - Uff. san. aerea Fiumicino (Roma) - Soc. Alitalia (limitatamente al personale dipendente) Roma - Ministero della sanità - D.G.S.I.P. Roma - Fiumicino - Uff. san. marittima c/o Ministero della sanità Roma - Azienda USL RMA Roma - FAO (limitatamente al personale dipendente)
Abruzzo.	Ortona (Chieti) - Azienda USL Chieti 22 presidio di Ortona Pescara - Ufficio san. mar. e aerea Teramo - Azienda USL 6
Molise.	Campobasso - Azienda USL centro Molise Isernia - Azienda USL Pentria
Campania	Napoli - Ufficio san. mar. e aerea Salerno - Uff. san. marittima

Regione	Località
Puglia	Bari - Ufficio san. mar. e aerea Brindisi - Ufficio san. mar. e aerea Manfredonia (Foggia) - Ufficio san. mar. Taranto - Ufficio san. marittima
Basilicata	Matera - Azienda USL 4 Potenza - Azienda USL 2
Calabria	Catanzaro - Azienda USL 7 Reggio Calabria - Uff. san. mar. aerea
Sicilia	Augusta - Ufficio san. marittima Catania - Ufficio san. mar. e aerea Messina - Ufficio san. marittima Palermo - Ufficio san. mar. e aerea Porto Empedocle (Agrigento) - Uff. san. maritt. Ragusa - Azienda USL 23 Siracusa - Uff. san. marittima Trapani - Uff. san. mar. e aerea
Sardegna	Cagliari - Uff. san. mar. e aerea Porto Torres (Sassari) - Uff. san. mar. aerea

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A6385

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 ottobre 1995.

Recepimento della direttiva n. 93/2/CEE della Commissione del 28 gennaio 1993 che modifica l'allegato II della direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modifiche;

Vista la direttiva 93/2/CEE della Commissione, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE;

Considerando che le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 93/2/CEE del 28 gennaio 1993 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di cereali devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione delle legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Considerando che la direttiva 93/2/CEE ha modificato la direttiva 66/402/CEE nel punto 2, allegato II, parte *B)*, relativamente alla facoltà germinativa minima;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva 93/2/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 5 della legge n. 146 del 22 febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971,

al punto I. - Colture erbacee da pieno campo, lettera *B)* cereali, paragrafo 2, lettera *B)* - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera *A)*, dello stesso allegato 6, viene aggiunta la lettera *(d)* con il seguente testo:

nel caso delle varietà di avena sativa ufficialmente classificate come varietà del tipo «avena nuda», la facoltà germinativa minima è ridotta al 75% del seme puro. In tal caso l'etichetta ufficiale reca l'indicazione «facoltà germinativa minima 75%».

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6359

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 ottobre 1995.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 26 maggio 1995 con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, ha approvato il nuovo statuto;

Vista la lettera Presidenziale del 19 settembre 1995;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA, SCOPI

Art. 1.

1. La «Fondazione Cassa di risparmio di Venezia», istituita con decreto ministeriale 435759 del 5 giugno 1992, denominata di seguito «Fondazione», è un ente avente personalità giuridica. Essa trae origine dal conferimento dell'azienda bancaria nella Cassa di risparmio di Venezia S.p.a. Tale conferimento è stato effettuato con atto pubblico in data 23 giugno 1992, n. 86775 di repertorio del notaio Maria Luisa Semi di Venezia, in attuazione del progetto di ristrutturazione, disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. La Fondazione è la continuazione della Cassa di risparmio di Venezia, ente pubblico istituito con provvedimento del podestà di Venezia in data 11 gennaio 1822, nella quale venne fusa con decorrenza 1° gennaio 1988 la Banca popolare Santo Stefano - Portogruaro - Società cooperativa a responsabilità limitata, giusta la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 15 luglio 1987.

3. La Fondazione può operare in Italia e all'estero ed ha piena capacità di diritto pubblico e privato. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro, giusta il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo sopra citato.

Art. 2.

1. La Fondazione ha sede in Venezia ed ha durata illimitata.

Art. 3

1. Scopo della Fondazione è la promozione della società civile e del capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e delle sue proiezioni.

2. Per il raggiugimento di tale scopo, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nel campo dei processi formativi e di ricerca, e comunque nei settori dell'istruzione e della ricerca scientifica, nonché nei settori dell'arte e della sanità in quanto connessi con i premi. La Fondazione persegue anche le originarie finalità di assistenza, beneficenza e pubblica utilità, privilegiando il territorio tradizionale ove operava l'originario ente pubblico economico. Essa persegue le finalità attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

3. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

Essa può altresì promuovere l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'art. 12 del codice civile, nonché la costituzione di società di diritto privato.

4. La Fondazione, inoltre, può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune per il perseguimento dei propri fini nei limiti di legge e di statuto.

Art. 4.

1. La Fondazione amministra il proprio patrimonio, definito al successivo art. 5, e ne cura la salvaguardia nel tempo.

2. La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 o dalla società Capogruppo del gruppo bancario controllante la società per azioni bancaria conferitaria di cui all'art. 1.

3. La Fondazione può possedere partecipazioni di minoranza in altre società bancarie o finanziarie, nonché partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori diversi da quelli sopra indicati, purché strumentali o comunque connessi al perseguimento degli scopi istituzionali.

4. La Fondazione, inoltre, può curare la conservazione e la gestione di beni artistici e culturali di valore storico, scientifico e sociale.

Titolo II

PATRIMONIO

Art. 5.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal valore delle partecipazioni e dei cespiti detenibili,

b) dai fondi di riserva di qualsiasi specie, ivi compresi i fondi costituiti per finalità di legge;

c) dai contributi, conferimenti e altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio;

d) dagli avanzi di gestione non destinati ad attività erogativa.

Art. 6.

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva;

b) gli eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti destinati ad attività erogativa;

c) i proventi di natura straordinaria;

d) gli altri introiti e liberalità non destinate al patrimonio.

2. Una quota pari a 1/15 dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli eventuali accantonamenti a riserva legale, è destinata ai fondi speciali per il volontariato siccome previsti all'art. 15, primo comma della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni d'attuazione.

3. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni detenute ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del presente statuto sono impiegati in conformità alle direttive emanate in applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 7.

1. La Fondazione può contrarre debiti con le società di cui detiene partecipazioni dirette e/o indirette, o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

2. In ogni caso, la Fondazione non può contrarre debiti, né ricevere garanzie, né prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Titolo III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8.

1. Gli organi della Fondazione sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori;

d) il segretario generale.

Titolo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici consiglieri nominati come segue:

a) un consigliere dalla provincia di Venezia;

b) tre consiglieri dal comune di Venezia;

c) un consigliere dal comune di Portogruaro;

d) un consigliere dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

e) un consigliere dall'Università Ca' Foscari di Venezia;

f) un consigliere dall'Istituto universitario di architettura di Venezia;

g) quattro consiglieri dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane;

h) due consiglieri dallo stesso consiglio di amministrazione con lo scopo di promuovere e valorizzare la partecipazione qualificata dei cittadini al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

2. La nomina a componente del consiglio di amministrazione non comporta rappresentanza degli enti o degli organismi dai quali essa proviene.

3. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza — scientifica, culturale, manageriale o professionale — nei settori di intervento della Fondazione, nonché nelle discipline economiche e finanziarie. Il possesso di tali requisiti verrà esplicitato nell'atto di nomina.

4. Il consiglio di amministrazione nomina, nell'ambito dei propri membri, il presidente e uno o due vice presidenti della Fondazione che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.

5. Al presidente e al vice presidente o ai vice presidenti compete un'indennità di carica, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio dei revisori.

Art. 10.

1. I consiglieri di amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

2. Essi devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dall'autorità di vigilanza per l'assunzione della carica, tempo per tempo vigenti, e ad essi si applicano, in particolare, le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.

3. Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione e delle società partecipate nelle quali la Fondazione medesima detiene — in via diretta e/o indiretta — il controllo ovvero esercita influenza notevole ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

1. Il consiglio di amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.

2. Il consiglio può delegare propri poteri al presidente e al segretario generale, e conferire procure a terzi.

3. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la modifica dello statuto;

b) la determinazione degli indirizzi generali della gestione e l'organizzazione della Fondazione;

c) la nomina del presidente e del o dei vice presidenti;

d) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei revisori;

e) la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

f) l'acquisto, la vendita, la permuta e la denominazione di immobili, nonché le operazioni di leasing immobiliare;

g) l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche — come tali individuate dal consiglio — e l'esercizio dei diritti sulle relative azioni;

h) la determinazione di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate direttamente dalla Fondazione;

i) la promozione di azioni avanti ad organi giurisdizionali e amministrativi e la resistenza alle stesse;

l) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di gestione;

m) l'emanazione e la revisione dei regolamenti interni;

n) la definizione delle linee programmatiche di intervento nei settori di cui all'art. 3 e dei criteri di erogazione dei fondi;

o) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai revisori, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 del presente statuto.

4. Il consiglio di amministrazione può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione può istituire nel proprio seno comitati ristretti con poteri consultivi e/o deliberativi, anche a carattere permanente, fissandone i compiti, i limiti, la durata e le modalità di funzionamento. Il collegio dei revisori è invitato ad assistere alle riunioni dei comitati ristretti dotati di poteri deliberativi.

6. Nel caso di comitati di cui al comma precedente, dotati di poteri deliberativi, per la validità delle decisioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti ciascun comitato.

Art. 12.

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza prefissata dal consiglio stesso e comunque ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque componenti ovvero il collegio dei revisori.

2. Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, devono essere spediti, per mezzo di lettera raccomandata a.r., almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata in qualsiasi altra forma, purché risulti prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari, anche senza il rispetto del suddetto termine.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessario la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri che, ancorché nominati, risultano temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. Per le delibere riguardanti la nomina del presidente, del vice presidente o dei vice presidenti, del segretario generale e del vice segretario generale, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

5. Per la delibera riguardante la nomina dei consiglieri di cui all'art. 9, comma 1, lettera *h)*, e le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

6. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede la riunione; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

7. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dai vice presidenti secondo l'ordine stabilito dall'art. 13; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere anziano.

8. Ai fini del comma precedente, si intende consigliere anziano colui che tra i restanti consiglieri fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio di amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

9. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione vengono assunte dal segretario generale, il quale può farsi coadiuvare dal vice segretario generale o da personale della Fondazione. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal consiglio medesimo.

10. I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati da chi ha presieduto e dal segretario stesso.

11. I verbali e gli estratti dei medesimi fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio; gli estratti devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario generale per autenticazione.

12. Le deliberazioni su argomenti riguardanti le persone che rivestono cariche nella Fondazione sono assunte con votazione a scrutinio segreto e l'astensione del consigliere interessato. In caso di deliberazioni riguardanti la persona del segretario generale, la relativa votazione è assunta in assenza dell'interessato.

13. Il consigliere che non interviene alle sedute del consiglio di amministrazione per tre volte consecutive, senza motivi di impedimento, decade dall'ufficio e il presidente assumerà le opportune iniziative per la sostituzione.

14. Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel quinquennio successivo.

Titolo V

PRESIDENTE

Art. 13.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

2. Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni; in particolare provvede, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato di ogni consigliere e revisore, a darne comunicazione all'ente cui spetta la nomina, indicando nel caso di consiglieri, i requisiti di professionalità e competenza, di cui all'art. 9, terzo comma, del presente statuto.

3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente, d'intesa con il segretario generale — eccetto che per le materie di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 11 — può prendere determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione utile.

4. Il presidente può delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del consiglio di amministrazione, al segretario generale, al vice segretario generale e a dipendenti.

5. Il presidente ha, inoltre, la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente. In caso di contestuale presenza di due vice presidenti, le funzioni vengono esercitate dal vice presidente più anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dal vice presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche del o dei vice presidenti, le funzioni vengono esercitate dal componente del consiglio di amministrazione che a norma dell'art. 12, ottavo comma, è qualificato anziano.

7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento dello stesso ovvero dell'assenza o impedimento di chi doveva procedere alla sostituzione.

8. Nei casi di vacanza della carica di presidente e/o dei vice presidenti, si procede come nei casi di assenza o impedimento.

Titolo VI

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 14.

1. Spettano al collegio dei revisori le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili, dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 345/1990.

2. Il collegio è composto da tre revisori nominati, in conformità delle disposizioni vigenti, uno dal comune di Venezia e due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. I revisori restano in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente.

5. I revisori devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

6. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza motivi di oggettivo impedimento, non partecipa durante un esercizio a due riunioni consecutive del collegio, decade dall'ufficio. Analogamente, decade dall'ufficio il revisore che, senza motivi di oggettivo impedimento, non assiste a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione.

7. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nominato nel collegio dei revisori, nè essere chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione nel triennio successivo.

8. In caso di decadenza ovvero cessazione dalla carica di un revisore, il presidente della Fondazione provvede a richiederne senza indugio la sostituzione, nei modi previsti all'art. 13, secondo comma, del presente statuto.

9. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del collegio dei revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del presidente del collegio.

Titolo VII

SEGRETARIO GENERALE

Art. 15.

1. Il segretario generale e il vice segretario generale, ove nominato, restano in carica quattro anni dal momento della nomina e possono essere riconfermati.

2. Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive, e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

3. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni di competenza ed esegue le deliberazioni stesse.

4. Il segretario generale ha i poteri di rappresentanza necessari per l'esecuzione di tali delibere e firma la corrispondenza ordinaria. Inoltre, compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio e per tali atti ha la relativa rappresentanza.

5. Su proposta del segretario generale, il consiglio può delegare proprie funzioni a dipendenti anche in via continuativa.

6. Il vice segretario generale, ove nominato, coadiuva il segretario generale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. In condizione di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di segretario generale sono esercitate dall'impiegato di grado più elevato e con maggiore anzianità nel grado, ovvero, nella fattispecie di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

8. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assemza o dell'impedimento di questo o del sostituito.

9. Il personale della Fondazione può essere costituito anche da dipendenti distaccati dalle società appartenenti al gruppo bancario come definito all'art. 4, secondo comma.

Titolo VIII

CUMULO DI CARICHE E COMPENSI

Art. 16.

1. Alle cariche amministrative e di controllo assunte ai sensi dell'art. 8 del presente statuto si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge e dall'autorità di vigilanza, tempo per tempo vigenti.

2. Le cariche di cui al primo comma sono cumulabili con quelle in organi di società ed enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione, con un massimo di sei cariche complessive.

3. Ai componenti il consiglio di amministrazione e ai revisori compete, per il periodo di esercizio delle rispettive funzioni, un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, nonché delle commissioni e comitati istituiti ai sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, del presente statuto, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella medesima giornata.

4. Nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo, qualora l'interessato percepisca un compenso annuo e il cumulo dei compensi superi il doppio del compenso annuo più alto corrisposto per le predette cariche, il compenso corrisposto dalla Fondazione si riduce di un importo pari all'eccedenza fino al suo totale assorbimento.

5. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza, alle quali gli interessati mantengono sempre in ogni caso il diritto alla percezione.

Titolo IX

CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 17.

1. L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo.

2. Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

3. In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Entro il mese di dicembre di ogni anno il consiglio approva il bilancio consuntivo con il conto economico. A tale fine il segretario generale predispone un rendiconto entro il 15 novembre, sul quale il collegio dei revisori redige una relazione entro il 30 novembre.

5. Il bilancio consuntivo è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

6. La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento delle attività istituzionali, della gestione, e la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

7. I bilanci, approvati dagli organi competenti della Fondazione, sono inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

Titolo X

SCIOGLIMENTO

Art. 18.

1. In caso di scioglimento della Fondazione, la relativa procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro primo, titolo II, capo II e relative norme di attuazione del codice civile. Tuttavia, quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il Ministro del tesoro può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione è attribuito ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

Titolo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

1. I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori della Fondazione, in carica alla data dell'approvazione delle presenti modifiche e in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 16, primo comma, del presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa, ovvero allo spirare del termine più ravvicinato stabilito dalla legge o dall'autorità di vigilanza.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità ed esperienza di cui all'art. 9, terzo comma.

Art. 20.

1. I consiglieri di cui all'art. 9, comma 1, lettera *h)*, saranno nominati all'atto della cessazione, per qualunque causa e comunque alla naturale scadenza del mandato, degli amministratori nominati dal Ministro del tesoro.

2. La nomina del consigliere di competenza dell'Università Ca' Foscari di Venezia sarà effettuata all'atto della cessazione del primo tra i consiglieri già di nomina del consiglio regionale del Veneto e del comitato esecutivo dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere.

Art. 21.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni dell'autorità di vigilanza, tempo per tempo vigenti.

95A6337

DECRETO 19 ottobre 1995.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura dell'11,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, comma 12 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 23,50 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 19 ottobre 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A6398

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2080/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(93) 3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi sono limitati al 1996;

Considerato che il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi a gestione regionale, che risultano dal predetto quadro comunitario di sostegno a fronte FESR per il triennio 1994-1996, è al momento valutato in complessivi 1.354 MECU, di cui 541,6 MECU, pari al 40 per cento della quota prevista a carico dello Stato, a valere sulle disponibilità previste della legge n. 488/1992 (art. 1, comma 8), ai sensi del decreto-legge n. 244/1995 (art. 5, comma 3);

Viste le decisioni con le quali la Commissione delle Comunità europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorità centrali e regionali interes-

sate, parte dei programmi operativi per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1 per le regioni Abruzzo (FESR), Campania (FEOGA) e Calabria (FEOGA);

Considerata l'opportunità di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale dei programmi operativi delle citate regioni, limitatamente a quelli per i quali sono già intervenute le decisioni di approvazione comunitaria, con riserva di assicurare il cofinanziamento dei rimanenti programmi operativi regionali mano a mano che interverranno le relative decisioni di approvazione comunitaria;

Considerata l'opportunità che gli interventi di carattere multiregionale e quelli a valere sul Fondo sociale europeo, formino oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;

Considerata la necessità di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;

Considerato che, in attesa della predetta ricognizione, è opportuno avviare la fase attuativa della nuova programmazione, sia pure limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA al 50 per cento — per le sole annualità 1994-1995 — degli impòrti da prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione dell'Unione europea per gli interventi a gestione regionale — ammontanti complessivamente a 107 MECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1994-1996 ed a 471,700 MECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 668,251 miliardi di lire, di cui 458,450 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 — assegnate con la presente delibera per 409,282 miliardi di lire — e 209,801 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e alla predetta legge n. 488/1992, in armonia con la citata delibera CIPE in data 13 aprile 1994 e con il Quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994;

Visto il citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, art. 5, comma 3, che consente l'utilizzo delle risorse già destinate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale, per la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali previsti nel Quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999;

Vista la propria delibera 23 giugno 1995, in corso di registrazione, concernente l'assegnazione di 1.190 miliardi di lire quale quota parte di cofinanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999, compresa l'attività di monitoraggio, a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 488/1992;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/8447 in data 27 luglio 1995, nonché le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 5010 del 16 giugno 1995 e n. 6221 del 25 luglio 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dal Quadro comunitario di sostegno e dai relativi programmi operativi approvati con le decisioni indicate nelle allegate tabelle, che formano parte integrante della presente delibera, riguardano infrastrutture ed iniziative di sviluppo in vari settori produttivi.

2. Il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale per l'insieme degli interventi a gestione regionale, che risultano dal Quadro comunitario di sostegno a valere sul FESR per il triennio 1994-1996, è al momento valutato in complessivi 1.354 MECU.

Ad esso si provvede, tenuto conto della delibera CIPE 13 aprile 1994, limitatamente a 541,6 MECU, pari al 40 per cento, con una parte delle risorse di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, che viene riservata a tale scopo. Le predette risorse sono trasferite al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, a seguito della contrazione dei mutui autorizzati a valere sulle disponibilità della legge n. 488/1992, ai sensi del citato decreto-legge n. 244/1995.

3. Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di cofinanziamento nazionale — specificata nelle predette tabelle per ciascun intervento a gestione regionale

approvato in sede comunitaria — è disposta, come già richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato:

a) il cofinanziamento a fronte del FESR è assicurato per lire 64,224 miliardi a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per lire 85,622 miliardi a valere sulle risorse della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nonché per lire 64,146 miliardi con disponibilità delle regioni. L'intervento del fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a lire 44,918 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 19,306 miliardi per l'anno 1996;

b) il cofinanziamento a fronte del FEOGA è assicurato per lire 121,949 miliardi a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e per lire 73,341 miliardi con disponibilità delle regioni. L'intervento del fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a lire 49,168 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 72,781 miliardi per l'anno 1996.

L'annualità 1995 è stata, al momento, calcolata in misura pari al 50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999.

4. I trasferimenti del fondo di rotazione in favore delle regioni vengono disposti secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità indicate nelle singole tabelle. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti, in relazione allo stato di avanzamento delle azioni, sulla base di motivate richieste delle regioni inoltrate al fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

5. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando lo stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.

6. Le regioni attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la priorità ai progetti immediatamente cantierabili. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione — nel quadro del partenariato — con la Commissione europea e in sede di Conferenza Stato-regioni, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero delle risorse agricole ed alimentari, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, riunisce almeno una volta l'anno i presidenti ed i segretari dei comitati di sorveglianza nonché le amministrazioni centrali dello Stato interessate e i servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento dei programmi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

7. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 211

ALLEGATO

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994 - 1996
Azioni cofinanziate dal FESR

(in miliard miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FESR										
		FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87				L. 488/92				TOTALE STATO	TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
		1994	1995	1996	TOTALE	1994	1995	1996	TOTALE			
ABRUZZO	C(95)1176 del 28.06.95	,000	44,918	19,306	64,224	,000	59,882	25,740	85,622	149,846	64,146	213,992
TOTALE GENERALE		,000	44,918	19,306	64,224	,000	59,802	25,740	85,622	149,846	64,146	213,992

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994 - 1996
Azioni cofinanziate dal FEOGA

(in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FEOGA					
		FONDO DI ROTAZIONE 183/87				TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
		1994*	1995**	1996	TOTALE		
CAMPANIA	C(95) 148 del 06.06.95	,000	10,779	22,852	33,631	19,038	52,669
CALABRIA	C(95)1362 del 16.06.95	,000	38,389	49,929	88,318	54,303	142,621
TOTALE GENERALE		,000	49,168	72,781	121,949	73,341	195,290

(*) Il fabbisogno 1994 fa carico ad esercizi successivi.
(**) L'annualità 1995 è stata, al momento, calcolata in misura pari al 50% della quota da prevedere ai sensi della delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione della attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999.

95A6363

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1995 e 1996, in relazione al programma operativo «Ampliamento e adeguamento della disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle regioni italiane dell'obiettivo 1», che si integra nel Quadro comunitario di sostegno di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Vista la legge 1° dicembre 1992, n. 488, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(93) 3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi termineranno nell'anno 1996;

Vista la decisione del luglio 1995, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorità interessate, il programma operativo «Ampliamento e adeguamento della disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle regioni italiane dell'obiettivo 1»;

Considerata l'opportunità di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale del programma operativo suddetto, con riserva di assicurare quello dei rimanenti programmi operativi multiregionali mano a mano che interverranno le relative decisioni di approvazione comunitaria;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, concernente misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione dell'Unione europea, ammontanti complessivamente a 871 MECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1995-1999, atteso che l'annualità 1994 fa carico all'esercizio 1995 e seguenti, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 1.742 miliardi di lire, di cui 901,054 miliardi di lire per il biennio 1995-1996 e 840,946 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi alle risorse derivanti da mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, così come previsto dall'art. 10 del citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244;

Considerato che le relative risorse, pari a 901,054 miliardi di lire per il biennio 1995-1996, affluiscono al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, come disposto al suddetto art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 244/1995;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del fondo di rotazione, limitatamente al biennio 1995-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Viste le note del Ministro dei lavori pubblici n. 28/Segr. del 27 giugno 1995 e n. 50/Segr. del 31 luglio 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento per il programma multiregionale richiamato in premessa, riguardano il completamento dei programmi di adeguamento dei sistemi acquedottistici del Mezzogiorno e l'adeguamento delle relative infrastrutture negli ambiti ottimali di gestione integrata delle risorse idriche, nonché il completamento e la razionalizzazione degli schemi idrici di uso plurimo intersettoriale.

2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 — pari a 901,054 miliardi di lire — è assicurata con le risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 e dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 244/1995, come indicato nella allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

3. Le risorse di cui sopra affluiscono al fondo di rotazione e vengono erogate ai beneficiari finali secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima annualità ed i pagamenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste del Ministero dei lavori pubblici inoltrate al fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

4. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.

5. Il Ministero dei lavori pubblici adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. A tal fine, esso dovrà adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte ed in corso di definizione nel quadro del partenariato con la Commissione europea, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale, dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica. Il comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dei lavori pubblici, effettua la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento degli interventi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

6. Il Ministero dei lavori pubblici effettua i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 210

ALLEGATO

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1995 - 1996
P.O. MULTIREGIONALE "RISORSE IDRICHE"

MULTIREGIONALE	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FESR L.488/92 per il tramite del F.d.R. di cui alla L.183/87		
		1995	1996	TOTALE
RISORSE IDRICHE	luglio 1995	312,462	588,592	901,054
TOTALE GENERALE		312,462	588,592	901,054

95A6364

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Approvazione del piano triennale di ricerca dell'Istituto nazionale di fisica della materia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che:

all'art. 3 detta norme in materia di programmazione e coordinamento della ricerca;

all'art. 8 individua ambiti e disciplina dell'autonomia degli enti di ricerca;

all'art. 11 definisce, fra l'altro, i compiti del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;

Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 2081/93 che all'art. 8 specifica i requisiti di appartenenza alle regioni dell'obiettivo 1;

Vista la legge n. 32 dell'8 febbraio 1995 che all'art. 1, comma 1.a definisce il concetto di aree depresse con riferimento agli obiettivi 1, 2 e 5*b*, come individuati dalla Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo n. 506 del 30 giugno 1994 che:

all'art. 1 istituisce l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) come ente di ricerca a carattere non strumentale, prevedendo il subentro dell'INFM in tutti i rapporti giuridici facenti capo al Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia;

all'art. 2 attribuisce all'Istituto il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della fisica della materia e nei campi affini;

all'art. 10 prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottoponga all'approvazione del CIPE il programma triennale di attività dell'Istituto con previsione di finanziamento per l'intero periodo;

all'art. 14 definisce in 9,5 miliardi di lire a partire dal 1995 il contributo annuo dello Stato in favore dell'INFM;

Vista la propria delibera del 30 maggio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 1991, che autorizza il proseguimento delle iniziative di ricerca nel settore della luce di sincrotrone presso il Laboratorio europeo di Grenoble (ESRF) ed il laboratorio di Trieste (TS) e prevede che il Ministro della ricerca riferisca al CIPE entro il 30 giugno di ogni anno sull'andamento delle due iniziative;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1994, con la quale vengono formulate le direttive per la predisposizione del piano triennale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 1994-96;

Visto il piano triennale della ricerca 1994-96 che nell'ambito del capitolo 2.4 «tecnologie diffusive», prevede fra gli obiettivi il potenziamento della ricerca sui materiali;

Visto il piano triennale 1996-98 dell'Istituto nazionale per la fisica della materia trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 4048 del 4 luglio 1995;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia reso in data 20 marzo 1995, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della citata legge n. 168 del 1989;

Vista la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che nell'esprimere parere favorevole al piano INFM ridimensiona la copertura finanziaria da reperire per l'attuazione del piano dai 116,6 miliardi di lire esposti nel documento di programma ad 86,6 miliardi di lire nell'arco del triennio;

Condivisa l'opportunità di un accresciuto impegno nazionale nella ricerca ed in particolare nel settore dei materiali, anche in attuazione delle indicazioni del piano triennale della ricerca;

Valutata la necessità di assicurare un pieno utilizzo degli investimenti infrastrutturali realizzati negli scorsi anni, come ESRF-Grenoble o Sincrotrone Trieste;

Tenuto conto che il costo complessivo del piano, stimato in 528,2 miliardi di lire per il triennio è in larga parte coperto da finanziamenti già esistenti e che la quota da coprire con finanziamenti aggiuntivi è stata determinata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in 86,6 miliardi di lire;

Delibera:

È approvato il piano triennale dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) per il triennio 1996-98.

All'attuazione del piano si procederà sulla base dei finanziamenti che si renderanno disponibili nel corso del triennio.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà al CIPE entro il 31 maggio di ogni anno sullo stato di attuazione del piano evidenziando in particolare:

l'insorgere di eventuali problemi che dovessero imporre sostanziali modifiche al piano;

i risultati conseguiti dall'attività di ricerca in termini di acquisizioni scientifiche, di impatti sul sistema produttivo, di formazione del personale;

l'entità della quota di attività localizzata nelle aree dell'obiettivo 1;

le azioni di trasferimento tecnologico poste in essere ed i relativi risultati;

i metodi adottati per la valutazione delle attività di ricerca e dei loro effetti.

In caso di significativo mutamento dei presupposti operativi del piano, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di presentazione della relazione annuale, proporrà al CIPE i necessari aggiornamenti.

Nella predisposizione della relazione informativa al CIPE il Ministro dell'università si avvarrà dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri saranno nominati con decreto del Ministro, sentite le amministrazioni interessate.

La relazione sulle iniziative di ricerca nel settore della luce di sincrotrone, prevista dalla delibera CIPE 30 maggio 1991, verrà portata all'attenzione del CIPE contestualmente alla relazione sull'attuazione del piano triennale di cui alla presente delibera.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

95A6365

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1995 con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'articolo 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parità uomo donna in materia di lavoro;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93, recanti disposizioni per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;

Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e *5b* di cui al Regolamento CEE n. 2081/93;

Visti i programmi operativi a titolarità regionali e multiregionali, approvati dalla Commissione dell'Unione europea contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno 1995, a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e *5b* di cui al regolamento (CEE) 2081/93;

Attesa la necessità di assicurare e garantire una corretta e uniforme applicazione, sul territorio nazionale, della partecipazione dei privati al finanziamento nazionale delle azioni, prevedendo una contribuzione non inferiore al 10 per cento per la aree svantaggiate di cui agli obiettivi 1, 2 e *5b* del regolamento (CEE) 2081/93, e al 20 per cento per le restanti aree;

Ravvisata la necessità di destinare le risorse finanziarie alle misure assegnate a «enti a prevalente proprietà pubblica» e «grandi imprese» rispettivamente in quota pari a 70 per cento e 30 per cento;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione del 13 luglio 1995 concernente il Programma operativo plurifondo per gli anni 1994/99 che prevede per il 1995 una quota di contributo nazionale pari a lire 8,392 miliardi a carico delle disponibilità di cui all'articolo 5 del Fondo di rotazione *ex lege* 183/87;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 16392/G/64 del 14 luglio 1995 concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1995 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento finanziario per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e *5b*, ammontano, per l'anno 1995, a lire 1.082,334 miliardi e si articolano come nell'allegata tabella *A*, che fa parte integrante della presente delibera.

2. Le risorse finanziarie ivi contemplate a carico dello Stato, complessivamente pari a lire 867,772 miliardi, sono assicurate, per l'anno 1995, dalle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dalle autorizzazioni di spesa recate dalle specifiche leggi di settore.

3. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi e istituti similari, la cui copertura è assicurata dalle specifiche leggi di settore sopra richiamate. Gli stessi titolari riservano una quota del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, non inferiore al 10% delle relative assegnazioni, per la realizzazione dei progetti formativi di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione — nel quadro del parteniariato — con la Commissione europea e in sede di Conferenza Stato Regioni, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

5. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al punto precedente. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi cofinanziati, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5 comma 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

6. Il CIPE, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente delibera, tenuto conto delle risultanze del predetto monitoraggio centralizzato, della riprogrammazione delle attività finanziate, di eventuali modifiche ai quadri comunitari di sostegno e conseguenti redistribuzioni di risorse collegate agli effettivi utilizzi.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 206

TABELLA A

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO - ANNO 1995 - (Milioni di lire)

TITOLARI P.O.	QUOTA COMUNITARIA					TOTALE	QUOTA NAZIONALE					TOTALE
						FSE	STATO			REGIONI	PRIVATI	
	OB. 3	OB. 4	OB. 2	OB. 5b	OB.1		L.845 art.25	L. SETTORE				
AOSTA	3.852	975	100	0	0	4.927	3.289	1.708		822	203	6.022
PIEMONTE	37.915	13.695	27.158	3.074	0	81.842	66.607	10.397		16.652	6.373	100.029
LOMBARDIA	54.321	23.346	2.736	1.252	0	81.656	63.965	14.792		15.991	5.053	99.801
TRENTO	8.754	2.886	0	911	0	12.551	10.456	1.603		2.614	667	15.340
BOLZANO	7.599	2.360	0	1.614	0	11.573	9.400	1.753		2.350	642	14.146
FRIULI V. G.	16.544	5.189	3.700	1.723	0	27.156	21.415	4.775		5.354	1.647	33.191
VENETO	33.599	13.454	8.896	7.232	0	63.181	55.282	3.455		13.820	4.664	77.221
LIGURIA	13.126	4.300	18.920	1.346	0	37.692	32.269	2.414		8.067	3.318	46.068
EMILIA	57.204	18.690	1.590	2.198	0	79.682	68.868	7.186		17.217	4.118	97.389
TOSCANA	20.352	7.802	15.898	5.734	0	49.786	40.975	5.461		10.244	4.170	60.850
UMBRIA	9.454	3.014	4.968	3.368	0	20.804	15.214	4.807		3.804	1.602	25.427
MARCHE	11.400	4.207	2.056	2.530	0	20.193	15.803	3.543		3.951	1.383	24.680
LAZIO	37.933	11.621	7.852	7.468	0	64.874	52.636	9.350		13.159	4.145	79.290
MINLAV.FOR.OC.	45.120	13.733	0	0	0	58.853	44.810	27.032			89	71.931
MINLAV.AZ.INN.	11.740	1.616	0	0	0	13.356	14.781	1.227			316	16.324
MIN.LAV.RAFF.S.	7.680	808	0	0	0	8.488		10.374				10.374
MIN. LAV. ASS.T.	1.069					1.069	1.069					1.069
TOTALE C/NORD	**377.662**	**127.696**	**93.874**	**38.450**	**0**	**637.682**	**516.839**	**109.877**		**114.045**	**38.390**	**779.151**
ABRUZZO	15.380	4.001			7.203	26.584	6.352	548		1.588	373	8.861
MOLISE	8.667	2.266			5.068	16.001	3.840	290		960	244	5.334
CAMPANIA	69.314	17.679			23.088	110.081	26.597	2.090		6.649	1.358	36.694
PUGLIA	58.821	11.497			25.724	96.042	21.874	3.432		5.468	1.240	32.014
BASILICATA	44.555	8.132			25.953	78.640	17.794	2.835		4.448	1.136	26.213
CALABRIA	38.243	3.840			13.121	55.204	12.970	1.623		3.243	565	18.401
SICILIA	103.133	5.000			34.334	142.467	33.104	4.798		8.276	1.311	47.489
SARDEGNA	50.453	3.158			29.750	83.361	18.835	3.146		4.709	1.097	27.787
ML - IMP.GIOV.					18.323	18.323		6.108				6.108
ML - FORM. EST.	3.805					3.805		1.268				1.268
ML - AZIONI INN.	12.938	1.522				14.460	3.027	271			1.522	4.820
MIN. P.I. IST.PROF					126.890	126.890		42.297	(*)			42.297
ML - EMERG.OC.	53.273	14.403				67.676	3.309	2.477			16.773	22.559
MURST	15.932				19.026	35.008		10.502			1.167	11.669
ML - FORM.FORM.		5.708			29.300	35.008		11.669				11.669
TOT. MEZZOG.	**474.564**	**77.206**			**357.780**	**909.550**	**147.702**	**93.354**		**35.341**	**26.786**	**303.183**
TOT. GENERALE	**852.226**	**204.902**	**93.874**	**38.450**	**357.780**	**1.547.232**	**664.541**	**203.231**		**149.386**	**65.176**	**1.082.334**

(*) Comprese lire 8,392 miliardi a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge n.183/87.

95A6366

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Visto lo statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, modificato con decreto rettorale 24 aprile 1995, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1995 e n. 178 del 1° agosto 1995;

Vista la delibera del comitato tecnico ordinatore del 20 gennaio 1995, relativa alla istituzione dei diplomi universitari per interpreti e traduttori e per l'insegnamento della lingua italiana;

Vista la delibera del consiglio accademico del 26 maggio 1995, relativa all'approvazione del regolamento didattico di ateneo comprensivo dei diplomi suddetti;

Visto in particolare l'art. 3, punto 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, che prevede l'attivazione di corsi di diploma per la formazione di insegnamenti di lingua e cultura italiana presso l'Università per stranieri di Siena;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in via definitiva nella adunanza del 6 settembre 1995, favorevole alla attivazione del diploma universitario per interpreti e traduttori anche nella facoltà di lingua e cultura italiana;

Vista la nota autorizzativa ministeriale n. 1764 del 4 ottobre 1995 avente per oggetto: modifiche statuto-facoltà di lingua e cultura italiana. Diploma universitario in interpreti e traduttori;

Decreta:

Lo statuto dell'Università per stranieri di Siena, emanato con i decreti rettorali 26 gennaio 1995 e 24 aprile 1995 è modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 10, punto 1, lett. *a)*, è così modificato:

«*a)* corsi di diploma universitario per interpreti e traduttori e per l'insegnamento della lingua italiana, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, afferenti alla facoltà di lingua e cultura italiana».

Siena, 17 ottobre 1995

Il rettore: BARNI

95A6371

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto 25 febbraio 1993 recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in medicina veterinaria»;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 142 al 144 compresi nel capo VII riguardanti la facoltà di medicina veterinaria sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dal seguente nuovo articolo:

Capo VII

Art. 142 *(Corso di laurea in medicina veterinaria).*
I. Durata e articolazione del corso di laurea.

Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni, nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria.

II. Accesso al corso di laurea.

Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sara stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, quarto comma, della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

III. Attività didattiche.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria e articolato in aree i cui obbiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obbiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica chè di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività teorico pratica. Ad ognuna delle aree dalla 1 alla 15 della tabella allegata sono assegnate ulteriori 50 ore per un totale di 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei moduli didattici di cui alla tabella allegata (tabella 1). Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella 1. Il consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quale corso integrato afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà (art. X), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi 4 anni di corso comprende 2.700 ore per attività didattica teorico pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi IV), per un totale generale di 4100 ore.

La facoltà di medicina veterinaria, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

IV. Moduli professionalizzanti.

Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. Il consiglio della struttura didattica competente, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. Ogni facoltà, potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o piu di cinque moduli professionalizzanti.

La facoltà di medicina veterinaria, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area di ogni modulo professionalizzante, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

V. Corsi integrati e discipline.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico disciplinari; i docenti sono da reperire nei settori scientifico disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alle facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obbiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio della struttura didattica competente.

Il corso di insegnamento integrato costituito da più moduli didattici comprendenti una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico pratica) di almeno 50 ore.

VI. Esami.

Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria; di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di 31 ad un massimo di 32 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio della struttura didattica competente potrà autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto in itinere. Il consiglio di facoltà elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

VII. Corso di lingua inglese.

Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

VIII. Tesi ed esame di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

IX. Coordinamento dell'attività didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 il consiglio di facoltà stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

X. Strutture didattiche.

Le facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva C.E.E. n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico pratica dovrà avvalersi di apposite strutture (ospedali vaterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati.

XI. Norme transitorie.

Durante i due anni accademici successivi alla attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

XII. Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline.

AREA 1 - *Fisico matematica* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: *Fisico matematica:*

fisica;

fisica medica;

biofisica;

matematica;

biomatematica;

calcolo numerico;

metodi matematici e statistici;

statistica applicata alle scienze biologiche.

Ore 100.

Settori scientifico disciplinari: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B.

AREA 2 - *Chimica e biochimica* (150 orè).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere alcune nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica.

Corso integrato 2.1: *Chimica e propedeutica biochimica:*

chimica e propedeutica biochimica;

propedeutica biochimica.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Corso integrato. 2.2: *Biochimica veterinaria sistematica comparata:*

biochimica;

biochimica veterinaria sistematica e comparata;

biochimica applicata.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

AREA 3 - *Biologia animale e vegetale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: *Biologia animale e vegetale:*

zoologia veterinaria;

biologia generale;

biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;

genetica;

biologia molecolare;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

botanica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E01C, E02A, E11X, E13X, E04B, G09A, V30A.

AREA 4 - *Anatomia degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: *Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A.

Corso integrato 4.2: *Anatomia degli animali domestici:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata;

anatomia topografica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A.

AREA 5 - *Fisiologia dgli animali domestici* (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: *Fisiologia ed etologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30B.

Corso integrato 5.2: *Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

endocrinologia degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30B.

AREA 6 - *Patologia generale e anatomia patologica veterinaria* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: *Patologia generale veterinaria:*

patologia generale veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

immunopatologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A.

Corso integrato 6.2: *Anatomia patologica veterinaria:*

anatomia patologica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A.

AREA 7 - *Malattie infettive degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti della igiene e della organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari.

Corso integrato 7.1: *Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria:*

microbiologia ed immunologia veterinaria;

virologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.2: *Malattie infettive e patologia aviare:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.3: *Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia tropicale veterinaria;

sanità pubblica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

AREA 8 - *Farmacologia e tossicologia veterinaria* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinatica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana).

Corso integrato 8.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

tossicologia veterinaria;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

chemioterapia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33A.

AREA 9 - *Zootecnica* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: *Zootecnia generale e miglioramento genetico:*

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

etnologia zootecnica.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09A.

Corso integrato 9.2: *Zootecnica speciale e tecniche di allevamento:*

zootecnica speciale;

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

fisioclimatologia zootecnica;

igiene zootecnica;

zoocolture;

economia delle produzioni zootecniche.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G01X, G09A, G09C, G09D.

AREA 10 - *Nutrizione e alimentazione animale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: *Nutrizione e alimentazione animale:*

nutrizione e alimentazione animale;

alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09B.

AREA 11 - *Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

parassitologia generale;

parassitologia veterinaria;

malattie parassitarie degli animali;

profilassi delle malattie parassitarie;

epidemiologia veterinaria;

micologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32B.

AREA 12 - *Clinica medica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.2: *Patologia medica:*

patologia medica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinare: V33B.

Corso integrato 12.3: *Clinica medica e medicina legale:*

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

AREA 13 - *Clinica chirurgica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di

studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: *Patologia e semeiotica chirurgica:*

semeiotica chirurgica veterinaria;

patologia chirurgica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

Corso integrato 13.2: *Anestesiologia e clinica chirurgica:*

anestesiologia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

clinica chirurgica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

AREA 14 - *Clinica ostetrica veterinaria* (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: *Clinica ostetrica veterinaria:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

AREA 15 - *Ispezione degli alimenti di origine animale* (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà inoltre, fornire prova di conoscenza della normativa sanitaria e commerciale attinente la materia considerata.

Corso integrato 15.1: *Industrie e controllo di qualità degli alimenti:*

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

Corso integrato 15.2: *Ispezione e controllo degli alimenti:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

Tabella 1

ELENCO DEI MODULI DIDATTICI AI QUALI LE FACOLTÀ DEVONO DISTRIBUIRE LE 750 ORE DI DIDATTICA PRATICA

Area 1 - Statistica e informatica applicata alla produzione animale: settore scientifico disciplinare: S01B.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie: settore scientifico disciplinare E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia: settore scientifico disciplinare: E13X.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie settore scientifico disciplinare: V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie: settore scientifico disciplinare: V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria: settore scientifico disciplinare: V31A.

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive: settore scientifico disciplinare: V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie: settore scientifico disciplinare: V33A

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale: settore scientifico disciplinare: G09C

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale: settore scientifico disciplinare: G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia: settore scientifico disciplinare: V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria: settore scientifico disciplinare: V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie: settore scientifico disciplinare: V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale: settore scientifico disciplinare: V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti: settore scientifico disciplinare: V31B.

Modulo professionalizzante
Gestione e sanità della fauna e delle specie ittiche

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche:*

anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario;

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

fisiologia della fauna selvatica;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Gestione degli animali selvatici* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: *Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni:*

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

anestesiologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09C, V34A.

AREA 3 - *Ambiente e risorse alimentari* (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alla capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna può arrecare. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presente nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: *Ambiente e risorse alimentari:*

botanica veterinaria;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;

ecologia zootecnica;

alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;

zootecnica montana.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

AREA 4 - *Idrobiologia e acquacoltura* (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini dei ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: *Idrobiologia e acquacoltura:*

acquacoltura;

alimentazione degli animali acquatici;

biochimica degli organismi acquatici;

gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, G09B, G09D.

AREA 5 - *Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: *Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici:*

ittiopatologia;

patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;

malattie parassitarie;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B.

AREA 6 - *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica* (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

patologia aviare;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;

malattie parassitarie degli animali;

ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica;

profilassi delle malattie parassitarie;

micologia veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico.

200 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente

AREA 1 - *Benessere animale e ambiente* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: *Benessere animale e ambiente:*

etologia veterinaria e benessere animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

biochimica applicata;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, V30B.

AREA 2 - *Farmacologia e patologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazionedelle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: *Farmacologia e patologia:*

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari : V31A, V33A.

AREA 3 - *Parassitologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

micologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

antropozoonosi parassitarie;

patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32B.

AREA 4 - *Malattie infettive* (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: *Microbiologia e virologia:*

metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;

microbiologia e immunologia veterinaria;

microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

virologia veterinaria;

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 4.2: *Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare:*

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 4.3: *Sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

antropozoonosi;

igiene veterinaria;

sanità pubblica veterinaria;

patologia tropicale veterinaria;

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Modulo professionalizzante
Igiene e qualità degli alimenti di origine animale

AREA 1 - *Biochimica e tossicologia* (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: *Biochimica e tossicologia degli alimenti:*

biochimica applicata;

biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti;

tossicologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05B, V33A.

AREA 2 - *Anatomia normale e patologica* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: *Anatomia normale e patologica veterinaria:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

istologia e citologia patologica veterinaria;

anatomia patologica veterinaria;

ittiopatologia.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V31A.

AREA 3 - *Igiene* (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: *Industrie degli alimenti:*

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.2: *Igiene e qualità:*

analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, G09C.

Corso integrato 3.3: *Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.4: *Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole:*

ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

Modulo professionalizzante - Riproduzione animale

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: *Anatomia dell'apparato riproduttore animale:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia degli animali domestici.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A.

Corso integrato 1.2: *Fisiologia della riproduzione animale:*

fisiologia della riproduzione animale;

endocrinologia degli animali domestici;

metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;

fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30B.

AREA 2 - *Zootecnica e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: *Zootecnica e alimentazione:*

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

genetica veterinaria;

zootecnica speciale;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

igiene zootecnica;

biotecnologie applicate alle produzioni animali;

citogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

tecnica mangimistica.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C

AREA 3 - *Patologia e malattie infettive* (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva; deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: *Patologia e malattie infettive:*

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

anatomia patologica veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biochimica applicata;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

igiene veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, V31A, V32A.

AREA 4 - *Ostetricia e ginecologia* (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: *Patologia della riproduzione:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia endocrina della riproduzione animale;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34A, V34B.

Corso integrato 4.2: *Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria;

metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;

igiene della riproduzione animale.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

Modulo professionalizzante
Salute e benessere degli animali da compagnia

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia topografica veterinaria;

neuroanatomia veterinaria;

sviluppo e senescenza degli animali domestici;

fisiologia degli animali da compagnia;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Allevamento e alimentazione* (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisiopatologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: *Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia:*

genetica veterinaria;

etologia zootecnica;

etnologia zootecnica;

nutrizione ed alimentazione animale;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimentazione degli animali d'affezione;

allevamento degli animali d'affezione.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Patologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Patologia degli animali da compagnia:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

antropozoonosi;

malattie parassitarie degli animali;

micologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.

AREA 4 - *Medica* (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

biochimica clinica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: *Patologia, clinica e terapia:*

oftalmologia clinica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da compagnia;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33A, V33B.

AREA 5 - *Chirurgica* (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica delle approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: *Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche:*

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

chirurgia dei piccoli animali;

chirurgia oftalmica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

neurochirurgia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

istologia e citologia patologica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V34A.

AREA 6 - *Ostetrico ginecologica* (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: *Patologia e clinica:*

patologia della riproduzione degli animali da compagnia;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e igiene degli allevamenti

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

anatomia degli animali domestici;

fisiologia aviare;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Gestione dell'azienda zootecnica* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: *Gestione dell'azienda zootecnica*:

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: G01X, G09C.

AREA 3 - *Alimenti zootecnici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici:*

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimenti zootecnici;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09B.

AREA 4 - *Produzioni zootecniche* (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: *Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche:*

etnologia zootecnica;

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09C.

AREA 5 - *Tecnologie d'allevamento* (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: *Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente:*

zootecnica speciale;

avicoltura;

coniglicoltura;

zoocolture;

acquacoltura;

etologia zootecnica;

igiene zootecnica;

igiene e tecnologia avicola;

ecologia zootecnica;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

200 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09C, G09D, E05B, V32A.

AREA 6 - *Patologia nutrizionale e riproduttiva* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: *Patologia nutrizionale e riproduttiva:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

tossicologia alimentare degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33A, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e patologia degli animali da reddito

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia aviare;

fisiologia aviare;

fisiologia degli animali da reddito;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

fisiologia della nutrizione animale.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Zootecnia e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: *Zootecnia e alimentazione:*

tecnica mangimistica;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

zootecnica speciale;

zoocolture;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

demografia zootecnica;

biochimica della nutrizione;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

nutrizione ed alimentazione animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 3 - *Patologia* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie:*

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

igiene veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

profilassi delle malattie parassitarie.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B.

AREA 4 - *Medica* (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: *Patologia e clinica degli animali da reddito:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da reddito;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05B, V33B.

AREA 5 - *Ostetrico-chirurgica* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: *Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina della riproduzione animale;

ostetricia veterinaria;

anatomia topografica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

biomeccanica e podologia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V34A, V34B.

AREA 6 - *Farmacologia e tossicologia* (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

tossicologia dei residui negli alimenti;

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33A.

NORMA TRANSITORIA

Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 25 febbraio 1993, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea o potranno optare per il nuovo ordinamento previa convalida di tutti gli esami sostenuti secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 4 settembre 1995

Il rettore, OCCHIOCUPO

95A6315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Insediamento dell'ufficio periferico di Napoli del Servizio nazionale dighe

È insediato l'ufficio periferico di Napoli del Servizio nazionale dighe, con sede in via Cinthia n. 21, Parco S. Paolo, 80126 Napoli, tel. 081/7255289

95A6372

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità».

Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1995.

95A6415

Mancata conversione del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché disposizioni di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia».

Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché disposizioni di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1995.

95A6416

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Criteri orientativi per l'ammissione al finanziamento dei progetti di azione positiva, per l'anno 1995, di cui alla direttiva del 19 ottobre 1995 del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.

Nella riunione del 19 ottobre 1995 il Comitato nazionale di parità ha deliberato per l'anno 1995 i criteri orientativi per l'ammissione al finanziamento dei progetti di azione positiva che favoriscano l'occupazione femminile e siano diretti a realizzare la sostanziale uguaglianza fra uomini e donne nel lavoro. Ciò allo scopo di diffondere il più possibile le informazioni, semplificare le procedure di elaborazione, istruzione e valutazione dei progetti e favorire la massima trasparenza e obiettività.

Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale hanno ora a disposizione una guida in cui sono riportate le finalità della legge ed i principali obiettivi che un progetto di azione positiva deve perseguire. La guida è integrata da una griglia contenente talune esemplificazioni di possibili progetti, finalizzata ad orientare le attività progettuali.

Nel rammentare che il 30 novembre 1995 scade il termine di presentazione dei progetti di azione positiva da finanziare nel corrente anno, si comunica che la guida può essere ritirata o richiesta al Ministero del lavoro - Via Salandra, 18 - 00187 Roma, presso i seguenti uffici:

segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità - telefono 06/4742686; 06/4746280;

consigliere nazionale di parità - telefono 06/46832594.

95A6439

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 ottobre 1995

Dollaro USA	1594,52
ECU	2098,39
Marco tedesco	1146,31
Franco francese	328,02
Lira sterlina	2524,13
Fiorino olandese	1023,24
Franco belga	55,738
Peseta spagnola	13,138
Corona danese	294,82
Lira irlandese	2590,94
Dracma greca	6,937
Escudo portoghese	10,835
Dollaro canadese	1162,02
Yen giapponese	15,811
Franco svizzero	1415,84
Scellino austriaco	162,86
Corona norvegese	258,43
Corona svedese	242,76
Marco finlandese	379,47
Dollaro australiano	1202,59

95A6471

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1995 la Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Ines Campari, nata a Serravalle Sesia (Vercelli) il 5 gennaio 1897 e deceduta a Bellagio (Como) il 12 ottobre 1993, disposto con testamento olografo in data 20 febbraio 1993, pubblicato dal notaio dott. Teodoro Berera di Lecco (Como) il 21 ottobre 1993 al n. 120125/26395 di rep. e registrato a Lecco il 27 ottobre 1993 al n. 1951.

Il legato spettante alla Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi consiste nella somma di L. 50.000.000.

95A6326

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Limitazione dell'attività esercitata dalla società «Revi Audit International S.r.l.», in Vicenza

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1995, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 21 dicembre 1989 alla società «Revi Audit International S.r.l.», con sede legale in Vicenza, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, si intende riferita alla sola attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

95A6418

Modificazione alla denominazione sociale della società «Sfirmi - Società fiduciaria e di revisione di Milano S.p.a.», in Milano, e limitazione dell'attività esercitata dalla stessa.

Con decreto 23 ottobre 1995 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha limitato l'autorizzazione rilasciata alla società «Sfirmi - Società fiduciaria e di revisione di Milano S.p.a.», con sede legale in Milano, al solo svolgimento dell'attività fiduciaria e preso atto che con effetto dal 9 maggio 1995 la società «Sfirmi - Società fiduciaria e di revisione di Milano S.p.a.», con sede legale in Milano, ha modificato la propria denominazione sociale in «Gestiservice fiduciaria S.p.a.».

I provvedimenti rilasciati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, debbono intendersi riferiti alla società «Gestiservice fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano.

95A6419

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 mld III emissione.

2) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 mld.

3) Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato di nominali lire 1.500 mld.

Dal 1° novembre 1995 è pagabile la cedola n. 21 relativa al semestre maggio 1995/ottobre 1995 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 4,8%.

Dal 16 novembre 1995 è pagabile la cedola n. 14 relativa al semestre 16 maggio 1995/15 novembre 1995 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 5,9%.

Dal 15 novembre 1995 è pagabile la cedola n. 7 relativa al semestre 15 maggio 1994/14 novembre 1995 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 5,65%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito Romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto e settembre 1995, è risultato pari al 9,835%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1995, è risultato pari al 9,295%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 9,475%, equivalente al tasso semestrale del 4,65%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1995/aprile 1996, scadenza 1° maggio 1996, cedola n. 22, un interesse del 4,65%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il ventiduesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della ventiduesima cedola (0,465%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'11,605%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di agosto e settembre 1995 è risultato pari all'11,333%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1995, è risultato pari al 10,675%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,004% equivalente al tasso semestrale del 5,36%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1995/aprile 1996, scadenza 16 maggio 1996, cedola n. 15, un interesse lordo del 5,8% pari ad un rendimento del 5,075% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di agosto e settembre 1995 è risultato pari all'11,342%,

b) per la Lira interbancaria «RIBOR» di cui all'art. 4. punto *B)*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sara pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di agosto e settembre 1995, è risultato pari al 10,48%,

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 10,9108% equivalente al tasso semestrale del 5,314%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1995/aprile 1996, scadenza 15 maggio 1996, cedola n. 8, un interesse lordo del 5,5% pari ad un rendimento del 4,813% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per l'ottavo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 3% del rendimento semestrale dell'ottava cedola (0.165%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'1,386%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

95A6328

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

L06C «lingua e letteratura greca».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6428

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 28 giugno 1995 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Riparto degli accantonamenti per iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica relativi ai bienni 1988-89 (seconda tranche) e 1990-91, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 53, seconda colonna, al quarto rigo dove è scritto: «... mentre *per* i costi di gestione, ...», leggasi: «... mentre i costi di gestione, ...»; inoltre, sempre nella medesima colonna, al secondo rigo del punto 2.1, dove è scritto: «... sono *da destinare* ad iniziative concernenti ricerche ...», leggasi: «... sono *destinate* ad iniziative concernenti ricerche ...».

95A6348

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Limitazione dell'attività esercitata dalla società "Sanpaologest fiduciaria S.p.a." al solo svolgimento di attività fiduciaria e trasferimento della sede sociale da Milano a Torino». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1995).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 *è stata accolta* la limitazione dell'attività esercitata dalla società "Sanpaologest fiduciaria S.p.a."...», leggasi: «Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 *il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accolto* la limitazione dell'attività esercitata dalla società "Sanpaologest fiduciaria S.p.a."...».

95A6442

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/63
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

L. 1.300